



L'anno duemilasedici, addì **11 ottobre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0069672 del 6 ottobre 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, integrato con email del 10 ottobre 2016:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner (entra alle ore 15.50), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Emanuele Caglioti (entra alle ore 16.10), prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 15.58), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 17.08), prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, i Rappresentanti del personale: Roberto Ligia, Carlo D'Addio, Beniamino Altezza, Tiziana Germani e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Francesco Mosca (entra alle ore 15.50), Tiziano Pergolizzi (entra alle ore 15.50).

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Sebastiano Filetti, prof. Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, la prof.ssa Irene Bozzoni, Direttore della Scuola di Studi Avanzati, i Prorettori: Antonello Folco Biagini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Bruno Botta.

Assenti: il Rappresentante del personale Maioli e il rappresentante degli studenti Matteo Catananti.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

11 OTT. 2016

MISURE ANTICORRUZIONE - INCONFERIBILITA' DI INCARICHI E CARICHE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dall'Area Affari istituzionali.

La categoria dell'inconferibilità è attualmente normata nel d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, comma 1, lett. g), per inconferibilità s'intende «*la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico*».

Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale riguarda i seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: art. 314. Peculato; art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui; art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato; art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; art. 317. Concussione; art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità; art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; art. 322. Istigazione alla corruzione; art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; art. 323. Abuso di ufficio; art. 324. Interesse privato in atti di ufficio; art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

DIRETTORE

Dott. Andrea Pugliesani

uw



11 OTT. 2016

Il d.lgs. n. 39/2013 all'art. 3, "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", prevede che *«a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale».*

Ai sensi della L. 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", art. 3, "Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio", «salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza».

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 «ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni».

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Prof. Andrea Pugignani



Senato
Accademico

Seduta del

11 OTT. 2016

lu

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

- I successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 prevedono che: «3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna».

Con l'orientamento n. 54/2014 l'ANAC ha chiarito che: «non rileva ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per i reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena». L'ANAC ha pertanto ribadito che la condanna anche non definitiva subita per i reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, anche se unita alla



11 OTT. 2016

concessione della sospensione condizionale della pena, è motivo d'inconferibilità di incarichi dirigenziali

Con l'orientamento n. 22/2015 l'ANAC ha chiarito che: «nel caso di conferimento di un incarico di responsabile di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, ad un soggetto condannato, in via definitiva, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa in atti pubblici ex art. 479 c.p., trova applicazione quanto stabilito dal d.lgs. n. 39, che ha disciplinato, in modo organico e ragionato, gli incarichi "dirigenziali" amministrativi. Pertanto, poiché il reato di falsità ideologica non rientra tra i reati previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, l'incarico può essere conferito».

Tanto premesso gli uffici fanno rilevare quanto segue:

- gli incarichi di funzioni dirigenziali e la nomina in cariche riservate ai docenti di cui alla delibera dell'ANAC n. 144 del 7.10.2014 (Direttori di Dipartimento, Presidi di Facoltà, Direttori di Centro) non possono essere conferiti ex d.lgs. 39/2013 a personale tecnico-amministrativo, né a docenti o soggetti terzi, che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- l'inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 non può essere estesa nei confronti del personale tecnico-amministrativo, dei docenti e dei soggetti terzi che siano stati condannati, con sentenza non passata in giudicato, per altri reati diversi da quelli dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- l'inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 non può essere applicata agli incarichi (non dirigenziali) di posizione organizzativa o di figura specialistica, né alle cariche riservate dalla legge o dai regolamenti ai docenti, ma non contemplate alla delibera dell'ANAC n. 144 del 7.10.2014;
- ulteriore ipotesi di inconferibilità attestata nella normativa vigente, è quella discendente dalla possibile irrogazione, a carico del personale tecnico-amministrativo, dei docenti o dei soggetti terzi, della pena accessoria dell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 28 c.p., che priva il condannato "di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio [...] dei gradi e delle dignità accademiche nonché della possibilità di esserne insignito [...] della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica".

Tutto ciò premesso, il Presidente propone per colmare l'attuale lacuna normativa e regolamentare, di introdurre nell'ordinamento della Sapienza, quale misura anticorruzione con apposita integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, la previsione dell'inconferibilità di cariche nella Governance di Ateneo a docenti condannati, nonché dell'inconferibilità di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti terzi

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Doc. Andrea Putignano

uw



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

11 OTT. 2016

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, o per altri reati diversi da quelli dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, anche in assenza dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici servizi.

Il Presidente propone altresì che per tutte le cariche di Ateneo i nominati sottoscrivano (come già richiesto dal Rettore in occasione delle nomine del 2014 dei ProRettori e Delegati) una dichiarazione ai sensi del Codice Etico di Ateneo, da consegnarsi al responsabile anticorruzione, con la quale si attesti l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, e ci si impegni: ad astenersi dalla partecipazione a processi deliberativi su persone, questioni o affari che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi privati; ad astenersi da ogni comportamento che, per l'autorità della posizione ricoperta, possa configurare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti, forzandone le decisioni al fine di trarne vantaggi personali; a rispettare la riservatezza di persone e/o enti, e a non rivelare dati o informazioni riservate delle quali vengano a conoscenza in virtù della posizione ricoperta.

W

Il Presidente invita il Senato Accademico a esprimersi approvando quanto proposto.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

11 OTT. 2016

.....**OMISSIS**.....

Il Rettore, tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, propone di rinviare la pratica ad una prossima seduta per ulteriori approfondimenti da parte dell'Area Affari Istituzionali di concerto con il Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

Il Senato Accademico all'unanimità concorda.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio